

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO	3
2. IL SISTEMA TARIFFARIO ANTE D.L. N. 223 DEL 2006	7
3. SISTEMA TARIFFARIO E D.L. N. 223 DEL 2006, CONV. IN L. N. 248 DEL 2006	8
4. LE PREVIGENTI TARIFFE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI	9
5. GLI USI	11
6. L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE MINIME A OPERA DEL DL 1/2012	12
BIBLIOGRAFIA	17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La determinazione del compenso

In base all'art. 2233, comma 1, c.c. le quattro fonti che possono essere utilizzate per determinare il compenso dovuto al professionista sono: la pattuizione fra le parti, le tariffe professionali, gli usi, la determinazione a opera del giudice. A questo proposito, secondo la giurisprudenza, la norma pone una gerarchia fra i vari criteri di liquidazione disponendo che il compenso dovuto per la prestazione d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti, e se non può essere stabilito secondo le tariffe e gli usi, è determinato dal giudice.

Comunque venga determinato, il compenso per l'opera svolta dal professionista, l'art. 2233 c.c. comma 2 precisa che il compenso stesso deve essere rapportato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15786 del 24 giugno 2013 interviene in tema di determinazione del compenso professionale statuendo che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri ed architetti, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976, n. 340) non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale. (in senso conforme, Cass. 11/8/2011 n. 17222.)

Per completezza riportiamo una rassegna di massime della cassazione sul punto.

Cass. n. 6886/2014

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Domenico Posca - Sistema tariffario previgente e liberalizzazione

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

Cass. n. 2863/2014

Nella determinazione degli onorari dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.

Cass. n. 2769/2014

Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno "iuris tantum".

Cass. n. 408/2014

In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.

Cass. n. 9488/2011

Il compenso dovuto all'avvocato che abbia difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori va determinato sulla base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda maggiorato del 20% per ciascuna domanda, fino ad un massimo di dieci (ovvero del 5% per ciascuna domanda oltre la decima, fino ad un massimo di venti), in applicazione analogica del criterio previsto dall'art. 5 del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, per l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti aventi un'identica posizione processuale.

Cass. n. 236/2011

In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dall'art. 636, primo comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.

Cass. n. 20269/2010

In materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 - che sancisce il principio dell'inderogabilità delle relative tariffe minime, con testuale riferimento alle "prestazioni giudiziali" - va interpretata nel senso dell'estensione di detto principio anche alle "prestazioni stragiudiziali", alla stregua sia della "ratio legis" (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al preceppo costituzionale di uguaglianza, sia, infine, di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità. Né la suddetta inderogabilità - cui, quando ne ricorrono i presupposti, si collega automaticamente il doveroso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali di studio, introdotto dall'art. 15 della tariffa professionale approvata con d.m. 22 giugno 1982 - può soffrire eccezioni in considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, poiché la cosiddetta standardizzazione delle pratiche, così come il carattere "routinario" delle medesimi possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificare la totale disapplicazione.

L'art. 2233 c.c. stabilisce una preferenza alla convenzione, circa il compenso, che sia intervenuta fra il cliente e il prestatore d'opera intellettuale. Da ciò deriva il carattere di

sussidiarietà degli altri modi per determinare il compenso professionale (la tariffa, gli usi e la decisione giurisprudenziale) rispetto all'autonomia privata.

Una volta stabilita negozialmente l'entità dell'onorario, non è di norma possibile per il prestatore d'opera intellettuale fare successivamente riferimento alle tariffe professionali per pretendere una somma maggiore. Così, la sottoscrizione di una parcella da cui si evinca la soddisfazione del professionista con il versamento di un certo importo relativo al compenso per una determinata prestazione, osta a che il professionista stesso possa avanzare, per la medesima prestazione, ulteriori pretese secondo la tariffa professionale. L'applicabilità di quest'ultima, infatti, ha carattere sussidiario e viene esclusa in caso di fissazione convenzionale del corrispettivo. In ogni caso, il compenso può essere determinato in base a tariffa professionale se il professionista è iscritto ad un albo e svolge attività tipiche della professione.

2. Il sistema tariffario ante d.l. n. 223 del 2006

Se il contratto non stabilisce il corrispettivo, la determinazione dei compensi per l'opera intellettuale avviene di solito a mezzo di tariffe generali elaborate o dal legislatore o dagli enti professionali, con le approvazioni delle autorità amministrative e con le formalità indicate dalle leggi speciali.

Agli scopi civilistici e deontologici, fino all'entrata in vigore del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con significative modifiche in l. 4 agosto 2006, n. 248 (legge Bersani), è stato importante distinguere fra tariffe aventi carattere di inderogabilità e carattere di derogabilità. Le prime erano quelle per le quali la legge prevedeva espressamente tale qualità e dispiegavano la loro validità non solo nei confronti del professionista, ma anche del cliente e, in genere, erga omnes. L'inderogabilità delle tariffe, quando prevista dal legislatore, trova giustificazione nei principi generali ex art. 35 Cost., sulla tutela del lavoro e si è in genere ritenuto, dalla giurisprudenza, che debba essere stabilita con atto avente forza di legge.

Le tariffe derogabili, quindi, erano quelle per le quali nessuna disposizione di legge era intervenuta a modificare il principio desunto dall'art. 2233 c.c. di prevalenza delle pattuizioni negoziali.

La distinzione fra tariffe derogabili e inderogabili valeva sul piano civilistico, ma non su quello deontologico. Infatti, il concordare un compenso sotto tariffa era per il professionista considerato infrazione disciplinare, occasione di irrogazione di sanzione da parte dell'ordine.

3. Sistema tariffario e d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006

Il d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 nota come Legge Bersani, prevedeva in origine l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono, con riguardo alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe fisse o minime oppure il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti. La versione definitiva, l. n. 248 del 2006 (legge Bersani), stabilisce, invece, l'abrogazione non delle tariffe, ma semplicemente della loro obbligatorietà limitatamente agli importi minimi o fissi da esse indicati.

In ogni caso, poiché il d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. 248 del 2006, non ha disposto l'abolizione delle tariffe professionali, ma solo la possibilità di derogarvi limitatamente ai minimi, rimane pienamente operante quanto previsto dai primi due commi dell'art. 2233 c.c.: il compenso, se non viene convenuto dalle parti, viene determinato secondo le tariffe o gli usi, e, in mancanza anche di questi, viene determinato dal giudice e, in ogni caso, deve essere adeguato al decoro della professione e all'importanza dell'opera.

In base alla nuova formulazione, risulta soppresso il divieto del cosiddetto patto di quotalite, di cui al terzo comma del previgente articolo 2233 del codice civile. Tale disposizione completa, dunque, la previsione relativa all'abrogazione dei divieti di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Dal punto di vista generale, si può concludere che vi sono settori nei quali l'interesse del consumatore non è volto a ottenere la prestazione al costo minore possibile, ma è mirato alla qualità: l'opzione del cliente viene effettuata individuando il professionista considerato più adatto a raggiungere lo scopo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Le previgenti tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri

Per ciò che attiene la tariffa per la professione di dottore commercialista, il legislatore ha previsto l'inderogabilità, basandosi su fonti secondarie. Tuttavia, tali previsioni sono apparse non compatibili con la fonte primaria, sia da un punto di vista generale (art. 2233 c.c.) sia da un punto di vista particolare della l. 28 dicembre 1952, n. 3060, legge delega per le professioni economico-contabili, che non stabilisce l'inderogabilità per i compensi dei dottori commercialisti.

Si segnala il più recente orientamento che riconosce l'inderogabilità della tariffa dei dottori commercialisti, poiché l'art. 7, d.p.r. n. 645 del 1994, pur avendo carattere regolamentare, trova il proprio carattere vincolante per i terzi nello stesso art. 2233 c.c., che alle tariffe professionali fa rinvio.

Per i dottori commercialisti, inoltre, l'inderogabilità dei minimi tariffari era stata riconsiderata con l'art. 20, codice deontologico del 31 gennaio 2001, secondo cui la tariffa professionale e le altre norme in tema di compensi sono garanzia della qualità della prestazione, che deve essere comunque mantenuta anche nel caso di un'eventuale deroga ai minimi.

Sia per i dottori commercialisti, sia per i ragionieri (ora esperti contabili), riuniti in un unico ordine, vige dal 1° maggio 2008 il codice deontologico approvato dal consiglio nazionale il 9 aprile 2008. In base a tale nuova disciplina, circa la derogabilità dei minimi tariffari, se l'ordine locale riceve un esposto da un iscritto che dubita del livello di prestazione fornita da un collega in cambio di compensi eccessivamente bassi, l'onere della prova è a carico del professionista nei riguardi del quale l'esposto è stato presentato.

Nell'ambito delle professioni contabili, nel passato distinte tra Dottori commercialisti e Ragionieri commercialisti, le rispettive tariffe professionali sono sempre state assai longeve tanto da risultare, nel corso del tempo, anche inadeguate sia per ciò che riguardava l'ammontare degli onorari riferibili alle singole prestazioni, sia per il fatto che ulteriori adempimenti, introdotti nel corso del tempo, non trovavano una specifica previsione negli articoli della tariffa, e pertanto si rendeva

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

necessario applicare in via analogica quelle disposizioni tariffarie maggiormente affini alla fattispecie non disciplinata, con immancabili incertezze sia in fase di redazione del preavviso di parcella che in sede di eventuale opinamento dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine.

5. Gli usi

L'art. 2233, comma 1, c.c. prevede che, se manca un accordo fra le parti e un'indicazione contenuta nella tariffa, per la determinazione dell'onorario soccorrono, qualora siano presenti, gli usi, che costituiscono una fonte normativa autonoma e vengono posti sullo stesso piano delle tariffe. Il legislatore ha così ritenuto di valorizzare una fonte per altri versi poco attiva nel vigente sistema, tendenzialmente improntato alle fonti scritte.

Si tratta di usi così detti integrativi del contratto, previsti in via generale dall'art. 1374 c.c., secondo il quale il negozio obbliga le parti non solo a quanto è nello stesso espresso, ma pure a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi.

6. L'abrogazione delle tariffe minime a opera del DL 1/2012

Con il DL 24.1.2012 n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012 n. 273, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina prevista per le professioni regolamentate (art. 9 del D.L. 1/2012 conv.).

In particolare, le modifiche hanno riguardato l'abrogazione delle tariffe professionali, l'obbligo di un preventivo di massima e di determinazione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, la riduzione del tirocinio e l'anticipazione del suo svolgimento ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale.

Con l'art. 9 del DL 1/2012, il legislatore ha inteso perseguire diversi obiettivi:

- rendere libera la contrattazione tra professionista e cliente nella determinazione del compenso dovuto e favorire lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti, riducendo così i costi per la collettività;
- tutelare i fruitori delle prestazioni professionali, incentivando la trasparenza;
- facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, riducendo i tempi e semplificando le procedure per accedere all'esercizio delle professioni intellettuali.

Il DL 1/2012 e, nello specifico, le disposizioni sulle professioni regolamentate sono entrate in vigore il 24.1.2012 e, in base all'art.9 co.1, le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono abrogate.

Conseguentemente, al co. 5 dell'articolo citato (corrispondente al co. 4 nella versione precedente alla conversione in legge del decreto), è stato precisato che vengono abrogate anche le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle "tariffe di cui al comma 1", dunque alle tariffe delle professioni regolamentate.

Va chiarito che tali ultime disposizioni sono abrogate solo nel rinvio alla tariffa ma non anche nella restante parte. Fra le disposizioni che richiamano le tariffe ormai abrogate, si segnalano in particolare:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

l'art. 2225 c.c., ai sensi del quale se il corrispettivo non è stabilito dalle parti e non può essere determinato secondo le "tariffe professionali" o gli usi è stabilito direttamente dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;

l'art. 2233 c.c., ai sensi del quale, in mancanza di determinazione del compenso ad opera delle parti o di ricorso alle "tariffe" o agli usi, supplisce il giudice.

In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Propagandata come una delle maggiori innovazioni contenute nel decreto legge sulle liberalizzazioni, in realtà l'abrogazione delle tariffe professionali ha una valenza puramente simbolica.

Lo scardinamento del sistema tariffario, infatti, era già stato realizzato con l'abolizione della sua obbligatorietà, quanto ai minimi, abolizione risalente ormai ad oltre cinque anni fa (con il d.l. "Bersani", del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248).

Mi risulta quindi del tutto oscuro comprendere come l'abrogazione di un apparato di regole da tempo non più cogente possa avere effetti, di qualunque segno, sulla crescita economica e sull'incremento della concorrenza. A ben vedere, infatti, questo nessuno lo ha convincentemente spiegato, e prova ne sia che quasi sempre nei resoconti giornalistici, che hanno preceduto la gestazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, veniva fornita la fuorviante indicazione secondo cui il Governo Monti si sarebbe apprestato ad abolire le tariffe minime obbligatorie, come se queste non fossero già appartenute alla dimensione della storia del diritto, e non a quella del diritto vigente.

Per la verità, un serio approccio al tema qui in discussione avrebbe dovuto partire da un'analisi (mi verrebbe da dire review, per usare un termine in voga) degli effetti che in concreto l'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe minime ha determinato sul versante dei benefici per i consumatori, nonché per le micro, piccole e medie imprese: se condotta in modo adeguato, tale analisi avrebbe da un lato probabilmente portato a qualche sorpresa in senso negativo per gli

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

oppositori del sistema tariffario, mentre dall'altro avrebbe certamente consentito di acclarare i significativi vantaggi di cui hanno beneficiato le grandi imprese, ed in generale i grossi clienti, a discapito dei professionisti.

In conclusione, l'unica novità rilevante sembra dunque rappresentata dal fatto che, oltre ai minimi tariffari, risultano oggi aboliti anche i massimi, sicché il professionista potrà pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera, come si legge nel contesto del terzo comma della disposizione in esame. Si passa, dunque, da un sistema in cui l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera veniva ad essere tradotta in numeri (calibrati sulla complessità dell'incarico e sul suo valore economico), ad un sistema in cui la valutazione della sua sussistenza rischia di rimanere affidata, nei fatti, a meccanismi vagamente equitativi, sulla cui pericolosità avrà modo di tornare più avanti.

Abolite le tariffe, il Governo si è immediatamente reso conto della necessità della loro esistenza, in un sistema razionale. Non potendo tuttavia smentire se stesso, si è ben guardato dal chiamarle con il loro nome, e le ha chiamate "parametri", affidandone la determinazione ad emanandi decreti ministeriali.

Solo a chi analizza la questione con superficialità e preconcetto può sfuggire il fatto che ci sono dei casi in cui l'esistenza di una tariffa è imprescindibile, direi ontologicamente, a meno di non volersi affidare al criterio veterogiuridico dell'equità.

Senza pretesa di essere esaustivi, si rileva come un primo caso sia quello in cui è l'autorità giudiziaria a dover stabilire l'entità del compenso spettante al professionista: ciò accade, ad esempio, in occasione del conferimento di incarichi a consulenti tecnici d'ufficio, nell'ambito dei procedimenti giudiziari. L'esigenza di fornire al giudice parametri certi, al fine di evitare abusi o eccessi di discrezionalità (in un senso o nell'altro), è talmente evidente da non meritare particolari spiegazioni.

Un secondo caso è quello in cui il giudice deve stabilire quale sia l'ammontare degli onorari legali, che la parte vittoriosa in un processo può recuperare a carico di quella soccombente. Sul punto è forse superfluo precisare che qui la quantificazione non può essere *sic et simpliciter*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ragguagliata a quanto pattuito tra l'avvocato della parte vittoriosa e quest'ultima, anzitutto per l'elementare ragione che il contratto ha effetto solo tra le parti e non nei confronti dei terzi (art. 1372 c.c.). In ogni caso, se così fosse, non si conterebbero i casi di condotte speculative, a discapito della parte soccombente, specie se notoriamente solvibile (ad esempio: io, avvocato, so che una causa civile contro un'assicurazione è molto probabilmente destinata ad essere vinta; concordo con il mio cliente un onorario esorbitante, e tale determinazione risulterà vincolante per l'assicurazione soccombente).

Un terzo caso è quello in cui, non essendo stato previamente convenuto dalle parti il compenso (od essendo stato convenuto con modalità affette da invalidità, come si dirà tra breve), il professionista abbia comunque prestato la propria opera a favore del cliente. Ai sensi dell'art. 2233 c.c., è ancora una volta il giudice a dover stabilire l'entità del compenso, se sorge controversia in merito tra il cliente ed il professionista. Relativamente a questa ipotesi va subito precisato, anticipando quello che dirò a margine del terzo comma, che l'inottemperanza all'obbligo di pattuizione per iscritto del compenso non ha (né potrebbe avere, pena la manifesta incostituzionalità) come conseguenza quella della perdita del diritto del professionista a vedere remunerata l'attività comunque in concreto svolta.

Ciò posto, il Governo aveva in un primo tempo ritenuto di poter risolvere i problemi in questione attraverso l'affidamento al giudice di un indiscriminato potere equitativo. La marcia indietro è stata verosimilmente determinata dalla presa d'atto che in tal modo si sarebbe venuto a creare un enorme contenzioso sulla correttezza di valutazioni giudiziarie puramente equitative, svincolate da qualunque criterio predeterminato. A quel punto anche la più cieca furia iconoclasta nei confronti delle tariffe si è dovuta arrendere (anche se, come dirò tra breve, non del tutto) di fronte alla totale irrazionalità dell'unica alternativa concretamente individuabile.

L'evidente fretta con la quale è stato scritto, all'ultimo momento, il comma qui in esame, ne spiega peraltro le grossolane lacune.

La prima è rappresentata dal fatto che non si individua alcun termine per l'emanazione dei decreti ministeriali contenenti i "parametri" ai quali gli organi giurisdizionali dovranno attenersi per

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

la liquidazione del compenso dei professionisti, né si fornisce alcuna indicazione su quali debbano essere i principi generali cui ci si dovrà attenere, a livello ministeriale, in sede di elaborazione dei "parametri" medesimi: l'una e l'altra circostanza fanno prospettare il dubbio circa la tenuta costituzionale della norma, così come oggi è formulata.

La seconda è costituita dal fatto che non si prevede alcunché in ordine alla disciplina intertemporale, da applicarsi fino al momento dell'emanazione dei decreti ministeriali. Ciò determina un'evidente carenza, che peraltro neppure potrebbe essere colmata attraverso l'equità, visto che opportunamente ogni riferimento a quest'ultima è stato espunto dal testo del decreto legge.

Inevitabilmente, dunque, la soluzione-ponte non potrà che essere quella di continuare a riferirsi alle attuali tariffe, ancorché abrogate, perché esse rappresentano, ad oggi, l'unico parametro di riferimento razionale, al quale è possibile affidarsi senza rischiare di incorrere in una censura di arbitrarietà.

Bibliografia

- DOMENICO POSCA, "Diritto e Management del Commercialista", Ad Maiora, 2017.
- G. MUSOLINO, "Contratto d'opera professionale, Art.2229-2238, Il Codice civile commentato", Giuffrè Editore, Milano, 2009.
- G. GIACOBBE, "Professioni intellettuali", p.1079

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).